



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020 e, in particolare, gli artt. 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", e, in particolare, le disposizioni concernenti la "Carta della cittadinanza digitale" che sanciscono il diritto dei cittadini e imprese di accedere ai servizi on-line offerti dalle Pubbliche Amministrazioni tramite la propria identità digitale, al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale" e, in particolare:

- l'art. 1, comma 7, che prevede la decadenza dei componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato, e la loro sostituzione con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario;
- l'art. 1, comma 10, che prevede, tra l'altro, che per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, possa essere utilizzata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e la segretezza del voto;

VISTO il d.m. 23 aprile 2019 (prot. n. 371), con cui sono stati nominati, tra gli altri, consiglieri del CUN: il prof. Maurizio Quinto, in rappresentanza dei professori di II fascia dell'area scientifico – disciplinare 03, la dott.ssa Luisa Cigliano, in rappresentanza dei ricercatori dell'area scientifico – disciplinare 05, il prof. Andrea Di Porto e il prof. Alberto De Franceschi, in rappresentanza, rispettivamente, dei professori di I fascia e dei professori di II fascia dell'area scientifico - disciplinare 12, il prof. Giacomo Manetti e la dott.ssa Alessia Naccarato, in rappresentanza, rispettivamente, dei professori di II fascia e dei ricercatori dell'area scientifico - disciplinare 13;

VISTO il decreto del Rettore dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, n. 1512/2020, con il quale, a decorrere dal 1° novembre 2020, il prof. Andrea Di Porto è stato collocato a riposo per limiti di età;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara, n. 220675 del 26 novembre 2020, con il quale il prof. Alberto De Franceschi è stato nominato professore di I fascia per il settore scientifico – disciplinare IUS/01 “Diritto privato”, settore concorsuale 12/A1 “Diritto privato”, presso il Dipartimento di Economia e Management della stessa Università, con decorrenza dal 1° dicembre 2020, cessando in pari data dalla posizione di professore associato confermato;

VISTO il decreto del Rettore dell'Università degli Studi “Roma Tre” di Roma, n. 1707/2020, con il quale la dott.ssa Alessia Naccarato è stata nominata professore di II fascia per il settore scientifico – disciplinare SECS–S/01, settore concorsuale 13/D1, presso il Dipartimento di Economia della stessa Università, con decorrenza dal 1° novembre 2020, cessando in pari data dalla qualifica di ricercatore;

VISTO il decreto del Rettore dell'Università di Foggia, n. 1609/2020, con il quale il prof. Maurizio Quinto è stato nominato professore di I fascia per il settore scientifico – disciplinare CHIM/01 “Chimica analitica”, settore concorsuale 03/A1 “Chimica analitica”, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria presso la stessa Università, con effetti giuridici a decorrere dal 1° gennaio 2021;

VISTO il decreto del Rettore dell'Università degli studi “Federico II ” di Napoli, n. 1607/2021, con il quale la dott.ssa Luisa Cigliano è stata nominata professore di II fascia per il settore scientifico – disciplinare BIO/09 “Fisiologia”, settore concorsuale 05/D1 “Fisiologia”, presso il Dipartimento di Biologia della stessa Università, con decorrenza dal 26 aprile 2021, cessando in pari data dalla posizione di ricercatore confermato;

VISTO il decreto del Rettore dell'Università degli studi di Firenze, n. 367/2021, con il quale il prof. Giacomo Manetti è stato nominato professore ordinario, per il settore scientifico – disciplinare SECS–P/07 “Economia aziendale”, settore concorsuale 13/B1 “Economia aziendale”, presso il Dipartimento di scienze per l'economia e per l'impresa della stessa Università, a decorrere dal 1° settembre 2021, con contestuale cessazione dal ruolo di professore associato;

VISTA la Convenzione stipulata in data 9 luglio 2020 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall'articolo 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che il Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dalla predetta Convenzione, ha affidato l'implementazione di un sistema di votazione *on line*, anche per l'elezione dei componenti del CUN, che consenta agli elettori, dopo autenticazione tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), di esprimere il proprio voto da remoto;

RITENUTO di utilizzare il predetto sistema di votazione *on -line* per le elezioni finalizzate al rinnovo parziale del CUN, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle operazioni di voto nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID – 19;

VISTO il decreto del Segretario generale n. 868 del 12 aprile 2021, con il quale è stata costituita una commissione incaricata di provvedere alla validazione della predetta procedura di voto, ai sensi del citato art. 1, comma 10, della legge n. 18 del 2006;

CONSIDERATO che la predetta Commissione ha validato la procedura di voto nella seduta del 21 luglio 2021;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATA la necessità di dare avvio alla procedura finalizzata all'elezione dei rappresentanti dei professori di II fascia dell'area scientifico – disciplinare 03, dei ricercatori dell'area scientifico – disciplinare 05, dei professori di I e II fascia dell'area scientifico – disciplinare 12, dei ricercatori e dei professori di II fascia dell'area scientifico – disciplinare 13;

ORDINA

Art. 1

Indizione delle votazioni

1. Sono indette, nei giorni compresi tra l'**8 e l'11 novembre 2021**, le votazioni per l'elezione dei seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:

- 1 professore di I fascia dell'area scientifico – disciplinare 12;
- 1 professore di II fascia dell'area scientifico – disciplinare 12;
- 1 professore di II fascia dell'area scientifico – disciplinare 03;
- 1 professore di II fascia dell'area scientifico – disciplinare 13;
- 1 ricercatore dell'area scientifico – disciplinare 05;
- 1 ricercatore dell'area scientifico – disciplinare 13.

2. Le votazioni si svolgono, nei giorni **dall'8 al 10 novembre 2021**, dalle **ore 9 alle ore 17**, e il successivo **giorno 11 novembre 2021**, dalle **ore 9 alle ore 14**.

Art. 2

Elezioni

1. Sono costituiti distinti collegi elettorali costituiti:

- a) dai professori di I fascia afferenti all'area scientifico disciplinare 12;
- b) dai professori di II fascia afferenti all'area scientifico disciplinare 03;
- c) dai professori di II fascia afferenti all'area scientifico disciplinare 12;
- d) dai professori di II fascia afferenti all'area scientifico disciplinare 13;
- e) dai ricercatori afferenti all'area scientifico disciplinare 05;
- f) dai ricercatori afferenti all'area scientifico disciplinare 13.

2. In ciascun collegio, l'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e fasce.

3. Ogni elettore può esprimere il proprio voto per un solo candidato. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 3

Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature

1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli Atenei, predispone gli elenchi dei professori di I fascia dell'area scientifico – disciplinare 12, dei professori di II fascia delle aree scientifico - disciplinari 03, 12 e 13 e dei ricercatori delle aree scientifico – disciplinari 05 e 13 in servizio al **1° settembre 2021**, e li pubblica, in data **20 settembre 2021** sul sito all'indirizzo <https://elezionicun.miur.it>.
2. Entro il **28 settembre 2021**, gli interessati possono proporre opposizione al Rettore che deve pronunciarsi in merito entro il **4 ottobre 2021**, comunicando al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.
3. Il CINECA pubblica in rete, **l'8 ottobre 2021**, gli elenchi definitivi che fanno fede ai fini della determinazione dell'elettorato attivo.
4. Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo lo schema allegato alla presente ordinanza (all. 1) e pubblicate sul sito <https://elezionicun.miur.it>.
5. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dagli stessi candidati e autenticate dal Rettore o dal Direttore Generale o dai loro delegati, devono essere presentate entro il **18 ottobre 2021**, e inviate entro il **21 ottobre 2021**, per il tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna Istituzione universitaria, al CINECA che provvede a pubblicarle il **25 ottobre 2021** e, successivamente, a trasmetterle alla Commissione Elettorale Centrale di cui all'articolo 6.
6. Il modulo di candidatura precompilato può essere prodotto automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito personale riservato all'indirizzo <https://loginmiur.cineca.it>, fermo restando l'obbligo di presentare tale dichiarazione, sottoscritta e autenticata dal Rettore o dal Direttore Generale o da loro delegati, al proprio Ateneo di appartenenza.

Art. 4

Esercizio del diritto di voto

1. Ciascun elettore può votare una sola volta, accedendo, nei giorni e negli orari stabiliti dall'art.1, mediante un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet e un browser web con supporto Javascript, al sito internet indicato nella sezione VOTAZIONI, "Link al portale di voto", del sito <https://elezionicun.miur.it>.
2. Per effettuare l'accesso alla piattaforma è richiesta l'autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), configurato al livello 2.
3. Le istruzioni sulle modalità di accesso alla piattaforma online e di espressione del voto saranno rese disponibili sul predetto sito <https://elezionicun.miur.it>.
4. E' possibile esprimere una sola preferenza. Il voto è personale, libero e segreto e l'elettore, in considerazione della modalità di voto da remoto, è direttamente responsabile della personale osservanza di detti principi.
5. Non gode di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare ovvero che sia stato sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.



Il Ministro dell' università e della ricerca

Art. 5

Svolgimento delle operazioni di scrutinio

1. Il giorno **11 novembre 2021**, dalle ore 15, si insedia la Commissione Elettorale Centrale di cui all'art. 6 che procede alle operazioni di scrutinio, le quali sono pubbliche.
2. Al completamento di tutte le operazioni, i risultati sono pubblicati in rete.

Art. 6

Commissione Elettorale Centrale

1. Con decreto del Ministro è costituita presso il Ministero una Commissione Elettorale Centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 5 e al presente articolo.
2. La Commissione è presieduta da un dirigente di ufficio dirigenziale di livello generale del Ministero ed è composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, designati dal CUN, nonché da funzionari del Ministero di livello non inferiore all'area terza, dei quali uno con funzioni di segretario.
3. La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base della graduatoria, proclama gli eletti.
4. Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.

IL MINISTRO

prof.ssa Maria Cristina Messa